

CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Credito d'imposta a imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale

Art. 1

- I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, cc. 1, 1° periodo, 2, 3 e 4 D.L. 144/2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alle imprese a forte consumo di gas naturale, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
- Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
- I crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, cc. 1, 1° e 2° periodo, 2, 3, e 4 D.L. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'art. 6 D.L. 115/2022, relativi al 3° trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro la data del **30.09.2023**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, cc. 1, 1° e 2° periodo, 2, 3, e 4 D.L. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'art. 6 D.L. 115/2022, relativi al 3° trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del **30.09.2023**. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
- In relazione ai contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 D.L. 144/2022.
- Entro il 16.03.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento della medesima Agenzia.

Disposizioni in materia di accisa e Iva su alcuni carburanti

Art. 2

- In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022:
 - a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 - 1) **benzina: 478,40 euro per 1.000 litri, a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 30.11.2022, e 578,40 euro per 1.000 litri, a decorrere dal 1.12.2022 e fino al 31.12.2022;**
 - 2) **oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri, a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 30.11.2022, e 467,40 euro per 1.000 litri, a decorrere dal 1.12.2022 e fino al 31.12.2022;**
 - 3) **gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per 1.000 chilogrammi, a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 30.11.2022, e 216,67 euro per 1.000 chilogrammi, a decorrere dal 1.12.2022 e fino al 31.12.2022;**
 - 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
 - b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
- In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, **a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 30.11.2022**, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 19.11.2022 al 30.11.2022.
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, **entro il 12.12.2022**, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lett. a), nn. 1), 2) e 3), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del **30.11.2022**. I predetti esercenti trasmettono altresì, **entro il 12.01.2023**, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alle lett. a), nn. 1), 2) e 3) usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del **31.12.2022**.
- Per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione prevista dall'art. 50, c. 1 D.Lgs. 504/1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Art. 3, cc. 1-7

- Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1.01 e il 31.12.2021, per i consumi effettuati dal 1.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023.
- A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
- Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, in caso di effettivo rilascio della garanzia e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.
- In caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
- Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, la società SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8, c. 3 D.L. 21/2022, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.
- La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
- La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'Economia le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti.
- Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata dalla SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'art. 15 D.L. 50/2022.
- La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi.
- La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
- L'adesione al piano di rateizzazione per le imprese, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all'art. 1 D.L. 176/2022 e all'art. 1 D.L. 144/2022.

Somme esenti erogate a dipendenti

Art. 3, c. 10

- In deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3 Tuir, limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 (anziché euro 600).

Disposizione in materia di autotrasporto

Art. 7

- I contributi di cui all'art. 14, c. 1 D.L. 144/2022, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci, sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 504/1995.
- Le disposizioni di cui all'art. 14 D.L. 144/2022 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Art. 8

- Ai soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023.
- Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000 e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

Art. 9

- Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dai condomini sulle parti comuni e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati, compresi quelli effettuati su singole unità all'interno dello stesso condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022, del 90% per le spese sostenute nell'anno 2023. La detrazione rimane pari al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
- Per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti e autonome collocate su edifici plurifamiliari destinate ad abitazione principale effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.03.2023, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
- Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023, su unità immobiliari unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti e autonome collocate su edifici plurifamiliari destinate ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
- A tali fini, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nell'art. 12, c. 2, per un numero di parti determinato secondo la [Tabella 1-bis, allegata al presente decreto](#).
- Per gli interventi agevolati effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione prevista per le singole unità immobiliari spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025 nella misura del 110%.
- Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
- Per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, in deroga all'art. 121, c. 3, 3° periodo del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usfruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle Entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative della disposizione.
- **Il credito d'imposta fruito mediante sconto in fattura applicato dal fornitore, ovvero cessione a terzi è cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 3 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. L'aumento da 2 a 3 ulteriori cessioni si applica anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione o sconto inviate all'Agenzia delle Entrate in data anteriore al 18.01.2023.**
- **La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'art. 15 D.L. 50/2022, alle condizioni, secondo le procedure**

Decreto Aiuti-quater convertito in legge

e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) e che realizzano interventi di superbonus (art. 119 D.L. 34/2020).

- I crediti maturati alla data del 25.11.2022 di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 (superbonus e altri bonus edilizi cedibili) possono essere considerati quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico

Art. 11bis

- I crediti d'imposta per il settore cinematografico sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
- Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 122-bis D.L. 34/2020.

Esenzioni in materia di imposte

Art. 12, cc. 1, 2

- Le disposizioni di cui all'art. 78, c. 3 D.L. 104/2020 in materia di esenzioni dall'Imu per il settore dello spettacolo si interpretano nel senso che, per il 2022, la 2^a rata dell'Imu non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18.12.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
- L'efficacia dell'esenzione dal pagamento della 2^a rata dell'Imu per il 2022 non è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Atti esenti da imposta di bollo

Art. 12, c. 3

- Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

Disposizioni in materia di sport

Art. 13

- Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'art. 1, c. 923, lett. a), b), c) e d) L. 234/2021, dall'art. 7, c. 3-bis D.L. 17/2022 e dall'art. 39, c. 1-bis D.L. 50/2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22.12.2022.
- I contratti di licenza hanno una durata massima di 5 anni.

Clausola di salvaguardia

Art. 15bis

- Le disposizioni si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Abrogazione decreto Accise

Art. 1, c. 2 L. 6/2023

- Il D.L. 23.11.2022, n. 179, contenente disposizioni urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici, è abrogato.
- Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 179/2022.

Entrata in vigore

Art. 16
Art. 1, c. 3 L. 6/2023

- Il D.L. 176/2022 è in vigore dal 19.11.2022.
- La L. 6/2023 è in vigore dal 18.01.2023.